

Legge regionale 2 aprile 1985, n. 30.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali in diversi settori di intervento assunto in coincidenza dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 1985.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Carta tecnica

Al fine di conseguire il completamento della carta tecnica regionale ai sensi della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 è disposta la nuova autorizzazione di spesa di lire 3.000.000.000 per l'esercizio 1987 (cap. 7800).

Art. 2

Prosecuzione di interventi nel settore primario nell'ambito del progetto agricolo-alimentare

Per i contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture rurali in materia di approvvigionamento idrico, elettrificazione rurale e viabilità a norma dell'art. 28 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 5.000.000.000, di cui lire 1.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1985, lire 2.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1986 e lire 2.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1987 (cap. 10510).

Per i contributi in conto capitale per le strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche e per provvidenze integrative nel concorso FEOGA - Sezione Orientamento - a norma degli articoli 29 e 30 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è disposta una nuova autorizzazione di spesa al capitolo 11528 per lire 5.000.000.000 di cui lire 3.000.000.000 nel 1985 e lire 2.000.000.000 nel 1986.

Per il completamento dei programmi di miglioramento genetico del patrimonio zootecnico attuati dalle Associazioni provinciali allevatori ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è disposta un'ulteriore autorizzazione di spesa pari a lire 343.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 come integrazione regionale sul finanziamento statale (cap. 12572).

Per la realizzazione di infrastrutture nei territori di collina e di montagna ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 2.000.000.000, di cui lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 e lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 (cap. 14504).

Per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento dei fabbricati rurali da destinarsi ad abitazione ai sensi del quinto comma dell'art. 32 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è disposta una autorizzazione di spesa di lire 10.000.000.000 di cui 7.000.000.000 per l'esercizio 1985 e lire 3.000.000.000 nell'esercizio 1986. I contributi verranno assegnati con le modalità previste dal medesimo art. 32 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 (cap. 11542).

Per la prosecuzione degli interventi a favore della Enoteca Regionale di Pramaggiore già autorizzati in passato a valere sui fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 con legge regionale 6 novembre 1984, n. 54 è disposta per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987 una autorizzazione di spesa di lire 50.000.000 nell'ambito delle attività di coordinamento degli interventi previsti dall'art. 43, punto b), della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 (cap. 12150).

All'art. 39, lett. c), punto 2), della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario", il punto c) viene così integrato:

"In alternativa con tali provvidenze potranno essere concessi contributi in conto capitale fino a un massimo del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

3) Per la costituzione di gelseti possono essere concessi a imprenditori agricoli, singoli o associati, contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Per gli interventi di cui al presente punto è autorizzata una spesa di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1985-1986-1987 (cap. 11566)".

Art. 3

Interventi nel settore della bonifica

Per la prosecuzione degli interventi previsti al quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 6 novembre 1984, n. 54 è autorizzata l'integrazione di lire 1.700.000.000 per l'esercizio 1985 (cap. 10042).

Nell'ambito degli interventi nel settore della bonifica previsti dall'art. 27 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è disposta una autorizzazione di spesa di lire 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 per l'esecuzione di interventi a carattere urgente e indifferibile da attuarsi da parte dei Consorzi di Bonifica per la difesa e la tutela del territorio nei rispettivi comprensori (cap. 10046).

Art. 4

Interventi nel settore forestale

Per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 8, 9, 10, 19 e 20, lett. a), della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 per la difesa idrogeologica è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 di cui lire 5.000.000.000 per l'esercizio 1985 e lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1987 (cap. 13032).

Art. 5

Progetto Montagna

Per gli interventi strutturali previsti dall'art. 10, lett. q), punto 1, della legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni è autorizzata un'ulteriore spesa in conto capitale di lire 2.000.000.000 nel 1986 (cap. 11610).

Per gli interventi strutturali previsti dall'art. 10 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 (Attuazione degli interventi nell'ambito del Progetto Montagna) relativamente alle opere di edilizia speciale pubblica è autorizzata una nuova spesa di lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 da utilizzarsi per l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione di locali da adibire a sede di Comunità Montana, applicando le procedure stabilite

dall'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 "Approvazione del Progetto Montagna". La Giunta regionale provvede al riparto tra le Comunità Montane della somma di cui al presente comma secondo un programma di intervento redatto sulla base delle risultanze di una indagine sulla attuale sistemazione delle sedi delle Comunità Montane.

Per la finalità di cui al punto 10 dell'elenco degli interventi straordinari approvato con legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 per il riattamento della strada di accesso all'area storica del Monte Piana è autorizzato il finanziamento di lire 300.000.000 a favore del Comune di Auronzo di Cadore a carico dell'esercizio finanziario 1985 (cap. 45612). Per la realizzazione dell'opera si applicano le procedure stabilite dall'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 "Approvazione del Progetto Montagna".

Art. 6

Contributi straordinari all'E.S.A.V.

E' autorizzato lo stanziamento di lire 1.200.000.000 per il rimborso all'E.S.A.V., entro i limiti dell'autorizzazione stessa, del costo del personale dipendente dello Ente medesimo messo a disposizione della Regione del Veneto a tutto l'anno 1984 per lo svolgimento di funzioni proprie della Regione. Il rimborso sarà erogato in unica soluzione previa deliberazione della Giunta regionale di ricognizione e liquidazione del debito (cap. 12304).

Per l'esercizio finanziario 1985 è autorizzata la concessione all'E.S.A.V. di un contributo straordinario di lire 3.000.000.000 per l'attuazione di progetti operativi nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali (cap. 12310).

Art. 7

Contributo straordinario all'A.R.F.

Il contributo straordinario concesso all'Azienda Regionale delle Foreste ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8, secondo quanto previsto dall'art. 16, lett. b), della legge 9 giugno 1975, n. 67, di istituzione dell'A.R.F. è autorizzato per l'esercizio finanziario 1987 nella misura di lire 1.000.000.000 (cap. 13006).

Art. 8

Modifica della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 "Interventi straordinari per lo sviluppo dell'area Polesana"

Il punto 2 del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34, è così sostituito:

"2) nel conferimento di lire 6.000.000.000 a favore del Consorzio per lo sviluppo economico sociale del Polesine per interventi destinati:

- a) a incrementare nella misura massima di lire 100.000.000 il limite di finanziamento agevolabile dalla Regione per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- b) a costituire una dotazione per agevolare il credito di esercizio, rimborsabile in tre anni, fino a un massimo di lire 50.000.000 per azienda".

Art. 9

Prosecuzione di interventi nel settore secondario ed energetico

Per la prosecuzione degli interventi a favore della cooperazione giovanile ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 "Progetto per il settore secondario" è disposta una autorizzazione di spesa di lire 4.000.000.000, di cui lire 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 e lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 (cap. 20520).

Per la prosecuzione degli interventi per la realizzazione di aree produttive e per la ricerca tecnologica di cui alla legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 è disposta una nuova autorizzazione di spesa per l'esercizio 1986 di lire 2.000.000.000 (cap. 20530).

Per l'esercizio 1986 è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 in aumento allo stanziamento del cap. 021020 "Provvidenze regionali per la realizzazione di aree destinate ed insediamenti produttivi per le imprese". La spesa di cui al presente comma è destinata ad agevolare aree produttive artigianali attrezzate aventi una superficie territoriale non inferiore a 100 mila mq. L'intervento agevolativo regionale è erogato con le modalità disciplinate dalla legge regionale 24 novembre 1981, n. 63, in misura pari al 30 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile. Ai fini della determinazione del contributo straordinario disposto dal presente articolo non si tiene conto dei criteri stabiliti dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 24 novembre 1981, n. 63.

Per la promozione della costituzione di consorzi-fidi artigiani con operatività almeno provinciale e di loro organismi già costituiti il raggiungimento di livelli ottimali di operatività, è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1985 in aumento dello stanziamento del capitolo 021420.

La spesa di cui al comma precedente è destinata all'erogazione di contributi ad integrazione dei fondi rischi alle seguenti condizioni:

- a) i consorzi-fidi di primo grado siano costituiti entro il 31 dicembre 1984 con la partecipazione di almeno due terzi di imprese artigiane per il solo scopo della concessione di garanzie fidejussorie a favore dei soci e con l'obbligo della compilazione del bilancio e del conto profitti e perdite secondo le vigenti disposizioni di legge;
- b) i consorzi-fidi di secondo grado regionali siano costituiti da almeno sette consorzi-fidi provinciali, uno per ciascuna provincia del Veneto, aventi i requisiti di cui alla precedente lettera a).

Il contributo straordinario regionale non può essere superiore a lire 100.000.000 per ciascun consorzio-fidi di primo grado e a lire 300.000.000 per ciascun consorzio-fidi regionale di secondo grado.

Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredate dalla documentazione di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19.

Entro ulteriori 90 giorni, La Giunta regionale provvede alla ripartizione della spesa autorizzata con il presente comma sulla base delle domande ricevute.

Ai fini dell'attuazione delle direttive per l'artigianato di cui al documento allegato alla legge regionale 6 giu-

gno 1983, n. 29, concernente "Interventi a favore dei territori montani e approvazione del Progetto Montagna", è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per l'esercizio 1985 per interventi straordinari rivolti alla realizzazione di tre autoparchi consortili attrezzati ciascuno nei territori delle Comunità montane "Feltrina", "Alpago" e "Alto Astico-Posina" (cap. 21610). Con riferimento alle iniziative di cui al presente comma, sono agevolabili le spese inerenti all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione o all'ampliamento di immobili, alla costruzione di impianti fissi o all'acquisto di macchinari e attrezzature. L'intervento agevolativo regionale, nella forma di contributo in conto capitale, è nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e non agevolata da altri Enti pubblici o Pubbliche amministrazioni. Ai fini del riparto della spesa autorizzata dal presente articolo, gli organismi consortili interessati devono presentare la domanda alla Giunta regionale entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge allegando:

- a) dichiarazione del Sindaco attestante che l'insediamento dell'autoparco è compatibile con la destinazione urbanistica dell'area;
- b) elenco delle imprese e degli eventuali enti associati con specificazione della loro natura ed attività;
- c) licenza edilizia rilasciata per la realizzazione dell'autoparco con relativo progetto e preventivo analitico della spesa.

Per la prosecuzione degli interventi specifici nel settore energetico, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 è disposta una nuova autorizzazione di spesa nel triennio 1985-1987 rispettivamente di lire 500.000.000, lire 2.000.000.000 e lire 2.000.000.000 (cap. 22512).

L'efficacia delle modificazioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80, apportate dall'art. 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48, non è operante per i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

Fatto salvo il termine di 6 mesi previsto dall'art. 7, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80, per il completamento della documentazione relativa alle domande già pervenute alla Giunta regionale.

Art. 10

Sviluppo della cooperazione

Per il finanziamento di specifici progetti operativi di intervento di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 "Istituzione della consulta per la cooperazione e provvidenze per favorire lo sviluppo del movimento cooperativo" è autorizzata una ulteriore spesa di lire 400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987 (cap. 21430).

Le domande corredate dei relativi programmi di intervento, volte all'ottenimento di questo contributo supplementivo dovranno essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 Marzo di ogni anno.

I contributi saranno poi ripartiti ed erogati dalla Giunta regionale con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 74.

Art. 11

Interventi in favore del Veneto Orientale

Per la finalità prevista dalla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 "Interventi a favore dei Consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865" è concesso al Consorzio dei comuni del Veneto orientale con sede in Portogruaro un finanziamento di lire 2.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1985, da erogarsi secondo le procedure indicate dalla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33. La somma di cui al presente comma è destinata a coprire le spese necessarie per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33, con particolare riferimento alla realizzazione di un raccordo ferroviario e attrezzature collegate.

Nell'ambito della finalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale" e più precisamente per la categoria di opere previste dall'art. 3 - lett. f) - è attribuito al Consorzio dei comuni dell'Opitergino Mottense un contributo di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985 per la realizzazione di opere stradali da attuarsi d'intesa con l'A.N.A.S. nell'area di Oderzo al fine di consentire la riattivazione del tronco ferroviario Treviso-Portogruaro (cap. 45248).

Art. 12

Interventi nel settore terziario

Per l'esercizio 1985 è autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 in aumento dello stanziamento del cap. 30024 "Iniziativa regionali di promozione economica e fieristica settore secondario (legge regionale 14 marzo 1980, n. 16)" ai fini del finanziamento per lire 2.000.000.000, degli interventi previsti nel Programma promozionale 1985 e della erogazione di un contributo di lire 500.000.000 per l'esercizio 1985 da parte della Giunta regionale a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni nazionali ed internazionali sull'artigianato.

Art. 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 la disposizione di cui al secondo comma, lett. c), è sostituita dalla seguente:

"c) L'organizzazione di iniziative di promozione economica, di presentazione espositiva e di valorizzazione artistico-culturali, anche all'estero, o la partecipazione a tali iniziative, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con le seguenti modalità:

- 1) in forma diretta;
- 2) in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero, con il Centro estero delle Camere di commercio del Veneto e con le singole Camere di commercio del Veneto;
- 3) mediante la concessione di contributi ad enti ed organismi organizzatori qualificati, fra cui: gli enti indicati al punto 2, gli organismi fieristici del Veneto, gli organismi associativi artigiani ed altri riconosciuti idonei dalla Giunta regionale;
- 4) mediante la concessione di contributi ad enti ed organismi artistici e culturali, fra cui l'Ente autonomo "La Biennale di Venezia".

Per la prosecuzione degli interventi per favorire la razionalizzazione del settore distributivo è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1985-1986 e di lire 1.500.000.000 per l'esercizio 1987 (cap. 32220).

Art. 13

Modifica alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 59

Al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 59 "Provvidenze regionali in materia di trasporti funiviari in servizio pubblico" dopo la parola "società regionale immobiliare a capitale regionale" è aggiunta la seguente espressione: "la cui attività non è soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 1".

Art. 14

Contributi a Comuni e Consorzi per l'urbanizzazione

Per la prosecuzione dei programmi previsti dalla legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 "Interventi regionali per sostenere e favorire l'edilizia residenziale" è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 (cap. 40002).

Art. 15

Contributi ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici

I comuni che hanno deliberato la predisposizione del Piano Regolatore Generale, o la revisione di quelli esistenti ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, possono richiedere entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo al Presidente della Giunta regionale sulle spese di redazione del piano a norma dell'art. 102 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio". Le relative domande devono essere corredate dalla deliberazione di incarico professionale ai progettisti e da un preventivo delle spese necessarie. La Giunta regionale entro i successivi tre mesi approva un programma di riparto del fondo; i contributi sono erogati per il 50 per cento immediatamente, e per il rimanente 50 per cento all'atto della presentazione degli strumenti urbanistici per la approvazione entro un anno dalla data di comunicazione dell'attribuzione del contributo a pena di decadenza dei contributi stessi con l'obbligo della loro restituzione. Per gli oneri di cui al presente punto è autorizzata una spesa di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985 (cap. 43012).

Per le finalità previste dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 "Norme per la conservazione ed il ripristino dei centri storici del Veneto" è disposta una autorizzazione di spesa di lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1985, i contributi verranno ripartiti ed erogati ai comuni con le modalità previste dall'art. 12 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 (cap. 43010).

Art. 16

Interventi nel settore dei trasporti

Per la realizzazione di porti lacuali di cui all'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 è disposta una nuova autorizzazione di spesa nel triennio 1985-1987 rispettivamente per lire 1.890.000.000, lire 2.490.000.000 e lire 1.500.000.000 (cap. 45140).

Per il completamento delle linee navigabili di cui all'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 10.500.000.000 nel 1985 e lire 10.900.000.000 nel 1986 (cap. 45150).

Per il completamento di infrastrutture viarie di cui alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 59 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 1.500.000.000 nel 1985 e lire 1.000.000.000 nel 1986 (cap. 45234) da utilizzarsi per la concessione di contributi in conto capitale all'Amministrazione provinciale di Belluno per lire 1.500.000.000, per il completamento della S.P. n. 20 della "Val Fiorentina" e all'Amministrazione provinciale di Venezia per lire 1.000.000.000 per il completamento della circonvallazione di Mirano.

Per la progettazione di opere di rilevante interesse regionale a norma dell'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture ed attrezzature nel settore trasporti" è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 e lire 4.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 (cap. 45002).

I fondi di cui al precedente comma potranno essere utilizzati anche per la progettazione di opere di viabilità e di grande comunicazione.

Art. 17

Modifica della legge regionale 31 agosto 1982, n. 33 "Interventi regionali a favore delle Aziende di trasporto pubblico in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151"

Il terzo e il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 33 sono sostituiti dai seguenti due commi:

- "La Giunta regionale provvede annualmente alla assegnazione dei contributi di cui al comma precedente alle Aziende ed Esercizi di trasporto pubblico locale tenendo conto, in via preventiva, delle percorrenze autorizzate nell'anno precedente e in via consuntiva, delle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno cui si riferiscono i contributi stessi".
- "I contributi assegnati in via preventiva sono erogabili in acconti bimestrali anticipati".

Art. 18

Modifica alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

Il quinto comma dell'art. 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è così sostituito:

- "L'accreditamento dei primi due acconti o dell'acconto unico vengono effettuati su appositi conti speciali vincolati, a favore del legale rappresentante dell'ente beneficiario secondo le modalità previste dall'art. 95 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43".

Art. 19

Interventi nel settore degli acquedotti

Per la prosecuzione degli interventi atti a migliorare e razionalizzare le strutture acquedottistiche nel Veneto

a norma della legge regionale 19 luglio 1983, n. 38 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 e lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 (cap. 50020).

Articolo 20

Interventi a favore dei parchi regionali

Per le spese di primo impianto dei parchi e delle riserve istituiti a norma della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 una spesa di lire 1.500.000.000 (cap. 51052).

I fondi cui al precedente comma verranno erogati sulla base di un programma di intervento secondo le modalità previste dall'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

Art. 21

Interventi per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente

Per prosecuzione degli interventi di sistemazione e ristabilimento di opere idrauliche di cui alla legge regionale n. 52/1980 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 2.000.000.000 nel 1986 (cap. 52004).

Per gli interventi di consolidamento e trasferimento di abitati di cui alla legge regionale n. 66/1979 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 1.000.000.000 nel 1986 (cap. 52202).

Per gli interventi di prevenzione e soccorso per calamità naturali di cui alla legge regionale n. 1/1975 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 2.000.000.000 nel 1985 (cap. 53010).

Per la prosecuzione di studi e progetti di nuove opere a norma dell'art. 10 della legge regionale n. 42/1984 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale" è disposta una autorizzazione di spesa di lire 2.000.000.000 nel 1985 (cap. 7012).

Per la realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti di cui alla legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 "Interventi nel settore dell'Ecologia" è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 3.000.000.000 nel 1986 e di lire 5.000.000.000 nel 1987 (cap. 50164).

Per la prosecuzione del programma di costruzione di impianti di depurazione tipo a carattere consortile a norma dell'art. 6 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 59 è autorizzata una ulteriore spesa di lire 7.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1986 e lire 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 (cap. 50136). Lo stanziamento di spesa relativo all'esercizio finanziario 1985 sul cap. 50136, autorizzato in lire 4.000.000.000 con legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8 è ridotto a lire 2.000.000.000.

Al fine di consentire il completamento della condotta circumlacuale è concesso al Consorzio della Riviera Veronese del Gardà un finanziamento straordinario nel triennio 1985-1987 di lire 1.173.000.000 di cui lire 853.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 e lire 160.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987.

Il limite d'impegno di lire 11.600.000.000, di cui alla legge regionale 11 aprile 1980, n. 27 per l'esecuzione di opere fognarie ed acquedottistiche è ridotto di lire 160.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1985.

Art. 22

Modifica della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55. Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.

Al secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 è abrogata la dizione:

— "Comune di Schio (VI), fabbricato partita 820 foglio 14 p.c. n. 1033/1/2/3".

Art. 23

Strutture scolastiche ed interventi per lo sport

Per la costruzione, completamento e riattamento di edifici di scuole dell'obbligo da realizzare in armonia con le finalità previste dalla legge 5 agosto 1975, n. 412 è disposta l'autorizzazione di spesa di lire 3.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987 (cap. 71016). La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare è autorizzata a finanziare opere di competenza di Enti locali con le procedure stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di Enti locali".

Per l'acquisto di scuolabus di cui alla legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 è disposta una nuova autorizzazione di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987 (cap. 71240).

Per la progettazione e ammodernamento di impianti sportivi di cui alla legge regionale 15 novembre 1983, n. 57 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 1.000.000.000 nel 1985 (cap. 73050).

Per la prosecuzione delle iniziative previste dall'art. 3 della legge regionale 29 marzo 1983, n. 16 "Contributo regionale per l'organizzazione delle Universiadi 1985" è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 (cap. 73036).

Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 19 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 "Provvedimenti per lo sviluppo e la prosecuzione delle attività sportive e ricreative" è autorizzata una spesa di lire 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 (cap. 73040). A partire dall'esercizio finanziario 1986 lo stanziamento del cap. 73040 sarà determinato dalla legge annuale di approvazione del bilancio.

Per i lavori di completamento ed adeguamento alle nuove norme di sicurezza del trampolino "Italia" in località Zuel di Cortina d'Ampezzo, nonché per l'ammodernamento dell'intera struttura sportiva ed i lavori di completamento della pista sciistica "Olimpia Strato-fana" è disposta una autorizzazione di spesa di lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 (cap. 73038). Il contributo di cui al presente comma è assegnato al comune di Cortina d'Ampezzo secondo le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale".

L'elenco A allegato alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 "Interventi della regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali" è così integrato:

Congregazione Mechitarista Armena di Venezia lire 50.000.000.

Art. 24

Contributo al Comune di Isola Rizza per l'acquisto di un immobile da utilizzare per scopi assistenziali e culturali

Nell'ambito delle funzioni di natura assistenziale e culturale di cui agli artt. 25 e 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Regione del Veneto concorre con il contributo di lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 nelle spese sostenute dal Comune di Isola Rizza, in provincia di Verona, per l'acquisto di un immobile da destinarsi a sede di iniziative di natura socio-assistenziale e culturale (cap. 70158).

Il contributo è concesso dalla Giunta regionale previa l'acquisizione dell'atto deliberativo del Comune di autorizzazione dell'acquisto e di costituzione del vincolo di destinazione dell'immobile alle attività di cui al precedente comma.

L'erogazione è subordinata alla stipulazione del rogito d'acquisto.

Art. 25

Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava"

I contributi concessi ai Comuni a norma dell'art. 37 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", vengono accreditati secondo le modalità previste dall'art. 95 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.

Ai fini dello snellimento delle procedure, fino alla entrata in vigore del Piano Regionale delle attività di Cava (P.R.A.C.) e dei Piani Provinciali di Attività di Cava (P.P.A.C.) di cui all'art. 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali di cui alla lett. c), dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente alle cave, continuano ad essere esercitate con l'unicità del titolo previsto dal quarto comma dell'art. 16 della citata legge regionale.

Art. 26

Variazioni di bilancio

Alle variazioni di bilancio conseguenti alla approvazione della presente legge l'amministrazione provvede con la legge regionale di approvazione di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e del Bilancio pluriennale 1985-1987, approvata contestualmente.

Art. 27

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 aprile 1985

Bernini